



**68[^] Fiera Internazionale
dell'Agricoltura e della Zootecnia
di Foggia**

Gli Strumenti per il controllo del commercio delle macchine agricole

Foggia 28 aprile 2017



**REGIONE
MARCHE**

Tiziano Ficcadenti



STRUMENTI

1) APPLICAZIONE DEL TITOLO III D.81/08 E NUOVA DIRETTIVA MACCHINE – indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle ASL .

Licenziato dal GL macchine ed Impianti , dopo condivisione GL Agricoltura nel giugno 2012 – approvato dalla Commissione salute delle Regioni e Province autonome in data 10-07.2013

2) Schede di valutazione per singole attrezzature / macchine agricole con a corredo note tecniche esplicative

Licenziate dal GL Agricoltura a ottobre 2016

Alcune indicazioni in merito a ...

Macchine marcate CE con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei RES

- Responsabilità dei DL Utilizzatori Art.70 comma 1 D.lgs.81
- Responsabilità dei fabbricanti e dei soggetti della catena di distribuzione Art. 23 D.lgs.81

Macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei RES

Azioni degli Organi di Vigilanza (art. 70, c. 4, D.Lgs. 81/08):

- ✓ **AMMINISTRATIVA**, con segnalazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro
- ✓ **PENALE**, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore (D.Lgs. 758/94) e comunicazione al P.M. della notizia di reato relativa a costruttore e venditore

Nei confronti del costruttore e del venditore procederanno gli Organi di Vigilanza territorialmente competenti, attivati solo dopo conferma della “non conformità” dei Ministeri competenti

ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

D.lgs 17/10 Art. 6

(Sorveglianza del mercato)

Comma 3

Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

D.lgs.81/08 Art. 70

«Requisiti di sicurezza»

Comma 4

Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto.

PRESCRIZIONE o DISPOSIZIONE

vizio palese – vizio occulto

- ✓ **Vizio palese**: situazione di rischio manifestata in fase di valutazione dei rischi o di utilizzo dell'attrezzatura

SI PROCEDE CON PRESCRIZIONE (violazione art. 70 c 1)

- ✓ **Vizio occulto**: situazione di rischio determinata da difetti di progettazione e/o costruzione

SI PROCEDE CON DISPOSIZIONE

dopo specifica comunicazione del fabbricante il vizio non può essere considerato “occulto”

Contenuti della PRESCRIZIONE

a) Indicazioni precise se:

- è possibile una sola soluzione
- le soluzioni non modificano i componenti e le soluzioni impiantistiche previste dal fabbricante

b) Indicazioni generiche se:

- Esistono più soluzioni possibili
- Potrebbe essere necessario intervenire sulle scelte progettuali del fabbricante

Riferimenti per prescrizioni generiche:

- RES dell'allegato I
- Norme tecniche
- Allegato V del D.Lgs. 81/08

DISPOSIZIONE

Casi dove è possibile intervenire con la DISPOSIZIONE:

- Non conformità ai RES per vizio “**occulto**”:
- Carenze su **aspetti formali** nelle istruzioni per l’uso o errori nella traduzione

La mancata ottemperanza alla “disposizione” è sanzionata con riferimento al DPR 520/55

La “disposizione” potrà contenere indicazioni specifiche o generiche con riferimento alle modalità d’uso in sicurezza dell’attrezzatura

In attesa di adeguamento potrà essere previsto il “divieto d’uso”

PROCEDURE NEI CONFRONTI DEL FABBRICANTE E DEI SOGGETTI DELLA CATENA DI DISTRIBUZIONE

In seguito a conferma della **NON conformità** da parte dell'Autorità nazionale di sorveglianza del mercato:

- Gli organi di vigilanza territorialmente competenti contestano violazione art. 23 D.Lgs. 81/08 al fabbricante e al venditore
- In applicazione del D.Lgs. 758/94 si prescrive anche l'adeguamento delle macchine già immesse sul mercato
- Ottemperanza e ammissione al pagamento $\frac{1}{4}$ ammenda solo per adeguamento di tutte le macchine o evidenza di "ravvedimento operoso":
 - Disponibilità di kit per adeguamento
 - Strumenti per informare i possessori di macchine
 - Elenco macchine adeguate
 - Elenco aziende che non hanno aderito
 - Nominativo del referente e eventuali altre soluzioni intraprese

PROCEDURE conseguenti

- Durante i controlli presso gli acquirenti si procederà nei confronti del datore di lavoro utilizzatore:
 - con **prescrizione** in caso di vizio palese o vizio occulto ma con comunicazione del costruttore
 - Con **disposizione** solo per vizio occulto e assenza di comunicazione
- In caso di vizio occulto non si adottano azioni penali nei confronti dei soggetti della catena distributiva
- La violazione dell'art. 23 D.lgs. 81/08 si prescrive in 4 anni. La data di riferimento è rappresentata dalla vendita dell'ultimo esemplare che presenta la non conformità
- In caso di pericolo grave e immediato, oltre alle procedure indicate, l'organo di vigilanza adotta immediatamente le misure più opportune quali sequestro preventivo e richiesta elenco acquirenti

Violazione art. 70 e art. 71

- ❑ Violazione art. 70, comma 1: attrezzature non conformi alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive di prodotto
- ❑ Violazione art. 70, comma 2: attrezzature costruite in assenza di direttive di prodotto, **non conformi all'allegato V parte II**
- ❑ Violazione art. 71, comma 1: attrezzature costruite in assenza di direttive di prodotto, **non conformi all'allegato V parte I (generale)**

“La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ad attrezzature di lavoro di cui all'allegato V, parte II ... è considerata una unica violazione”

Si ritiene che analogo comportamento debba essere seguito per la stessa violazione rilevata su macchine diverse

Per la violazione dei precetti di cui all'allegato V parte I non è prevista la possibilità di riconduzione ad una categoria omogenea

Macchine agricole semoventi diverse da trattori

Le **strutture di protezione in caso di capovolgimento**, se non escluso tale rischio dal fabbricante, devono essere sempre installate e conformi alla normativa di sicurezza:

1. Per macchine costruite **prima del 21/09/96** (entrata in vigore DPR 459/96), con riferimento a quanto previsto dall'allegato V, parte II, punto 2.4
2. Per macchine costruite **dopo il 21/09/96** ma prima del 06/03/10 (entrata in vigore D.Lgs. 17/10) è cura dell'utilizzatore adeguare secondo quanto previsto dal fabbricante (punti di ancoraggio)
3. Le macchine **costruite in vigenza del D.Lgs. 17/10** devono essere già dotate di tale struttura dal fabbricante

Il datore di lavoro che mette in servizio macchine sprovviste di struttura di protezione (o punti di ancoraggio – vedi 2) oppure con struttura non conforme alle norme di riferimento **viola l'art. 71, comma 1 del D.Lgs. 81/08**

Macchine agricole semoventi diverse da trattori

Per la costruzione delle strutture di protezione in caso di capovolgimento non esistono norme tecniche armonizzate di riferimento.

Criteri di riferimento: codici OCSE 4 e 8 (trattori agricoli o forestali a ruote e a cingoli) oppure norme ISO 8082 (forestali semoventi), EN ISO 3471 (movimento terra), ISO 21299 (trattorini da giardinaggio)

Se immesse sul mercato separatamente sono **componenti di sicurezza** (soggette a D.Lgs. 17/10) tuttavia la definizione non considera la “messa in servizio”

I componenti di sicurezza realizzati direttamente dall'utilizzatore per proprie macchine non sono soggette al D.Lgs. 17/10

In caso di strutture di protezione non idonee il costruttore (fabbricante o utilizzatore diretto) **viola l'art. 23 del D.Lgs. 81/08.**

Nei confronti dei fabbricanti (immissione sul mercato) si procede anche con la segnalazione ai Ministeri competenti (controllo mercato)

Dispositivi di protezione per trattori

Tipologie dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento:

1. Omologati per specifico modello di trattore (punzonatura del fabbricante e dichiarazione dell'installatore)
2. Costruiti in conformità alla Linea Guida nazionale ISPESL (certificazione del costruttore e dell'installatore)
3. Rispondenti a direttive europee o codici OCSE di riferimento (dichiarazione del fabbricante con numero OCSE e dell'installatore)
4. Progettato ad hoc per il trattore in esame (relazione tecnica del progettista che certifichi l'idoneità del dispositivo e dichiarazione dell'installatore)


Per i punti 1-2-3 non è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione stradale (trattori immatricolati), mentre per il punto 4 è richiesto

Gruppo lavoro agricoltura selvicoltura

Schede di supporto – note tecniche




Trattrice



trincia



rotoimballatrice



spaccalegna



Trituratore/sminuzzatore




Macchine irroratrici spalleggiate





Trattorini giardinaggio

Gruppo lavoro agricoltura selvicoltura


Schede di supporto – note tecniche



Motocoltivatori . motozappatore



Spandiletame trainato




Albero cardanico

Macchina trainata con utensili di taglio e di carico motorizzati (dispositivo di miscelazione e/o di trincitura orizzontale)

Legenda


- 1 Dispositivo di carico (in questo caso, utensili di taglio e di carico motorizzati)
- 2 Dispositivo di miscelazione e/o di trincitura orizzontale



Carro desilatore



spandiconcime



Retroescavatore portato

Scheda Trattore

Elemento	Metodo	Riferimento tecnico
<p>Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (vedi note tecniche 1 e 2 delle istruzioni operative)</p>	<p>Esame visivo</p>	<p>I trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli devono essere dotati di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (cabina o telaio)</p> <p>Riferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linea guida INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.Lgs. 81/08 - L’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali” • Documento tecnico INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali con piano di carico (motoagricole) ai requisiti di sicurezza in caso di capovolgimento previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D. Lgs. 81/08”
<p>Sistema di ritenzione del conducente (vedi nota tecnica 3 delle istruzioni operative)</p>	<p>Esame visivo</p>	<p>I trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli devono essere dotati di un sistema di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza)</p> <p>Riferimento:</p> <p>Linea guida INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.Lgs. 81/08 – l’installazione dei sistemi di ritenzione del conducente”</p>

Scheda Trattore

Sistemi di ritenzione del passeggero	Esame visivo	I trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli provvisti di sedile del passeggero devono essere dotati di un sistema di ritenzione (cintura di sicurezza) Riferimento: Documento tecnico INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato V al D. Lgs. 81/08” <u>paragrafo 4.10.1.1</u>
Protezione della presa di potenza	Esame visivo	La presa di potenza posteriore e anteriore (se presente) deve essere munita di appositi protezione fissa sul trattore. Riferimento: Documento tecnico INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato V al D. Lgs. 81/08” <u>paragrafo 4.2.1.1</u>
Protezione delle cinghie per la trasmissione del moto, della ventola del sistema di raffreddamento e di altre parti in movimento	Esame visivo	Le cinghie per la trasmissione del moto, la ventola del sistema di raffreddamento e le altre parti in movimento devono essere dotate di protezioni progettate, costruite e posizionate in modo da impedire che parti del corpo raggiungano le zone pericolose. Riferimento: Documento tecnico INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato V al D. Lgs. 81/08” <u>paragrafo 4.2.1.2</u>

Scheda Trattore

Protezioni parti calde	Esame visivo	<p>Le parti del trattore a temperatura elevata (superfici esterne dei componenti del sistema di scarico dei gas e le superfici esterne dei cilindri e delle testate) che si trovano vicine a gradini, corrimano maniglie e parti integranti del trattore usate come appigli per salire e che possono essere involontariamente toccate (vedi paragrafo 4.3.1 del Documento tecnico INAIL), devono essere protette contro i rischi di contatto o di prossimità.</p> <p>Riferimento: Documento tecnico INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato V al D. Lgs. 81/08” <u>paragrafo 4.3.1</u></p>
Accesso al posto di guida	Esame visivo	<p>Il trattore deve essere dotato di opportuni mezzi di accesso al posto di guida riconducibili a gradini, scalette, maniglie e corrimani.</p> <p>Riferimento: Documento tecnico INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato V al D. Lgs. 81/08” <u>paragrafo 4.6.1</u></p>
Avviamento del motore	Esame funzionale	<p>Deve essere impossibile avviare il motore del trattore se tale operazione rischia di provocarne uno spostamento incontrollato e il movimento delle presa di potenza anteriore e posteriore.</p> <p>Riferimento: Documento tecnico INAIL “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato V al D. Lgs. 81/08” <u>paragrafo 4.7.1.3</u></p>

Scheda Trattore

<p>Movimenti incontrollati (vedi nota tecnica 4 delle istruzioni operative)</p>	<p>Esame visivo/funzionale</p>	<p>Qualsiasi spostamento comandato del trattore deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al posto di comando.</p> <p><u>Il requisito si applica a tutti i trattori costruiti a partire dal 29 dicembre 2009 e fino all'entrata in vigore del Regolamento Ue 167/2013 (1 gennaio 2016 per le nuove omologazioni e 1 gennaio 2018 per tutti i trattori).</u></p> <p>Riferimento: RES 3.3.2 primo paragrafo Allegato I alla direttiva 2006/42/CE (D. Lgs. 17/2010).</p> <p>Il requisito di cui sopra può considerarsi soddisfatto se il fabbricante ha applicato adeguate soluzioni tecniche quali ad esempio quelle previste al punto 9.1 del Regolamento Delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione del 19 settembre 2014 che prevede l'installazione di un allarme acustico e visivo che avvisa l'operatore quando lascia il posto di guida senza aver inserito il freno di stazionamento.</p>
---	--------------------------------	--

Nota tecnica 1 - Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento

Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento installato sul trattore, di seguito denominato struttura di protezione, deve essere individuabile e riconducibile ad una delle seguenti tipologie:

1) *omologata per lo specifico modello di trattore ed installata su di esso fin dalla prima immatricolazione*. Ai fini della individuazione della struttura di protezione è necessario che questa sia dotata di targhetta recante le seguenti iscrizioni:

- marchio di fabbrica o commerciale;
- marchio di omologazione;
- numero di serie della struttura di protezione;
- marchio e tipo, o tipi, dei trattori ai quali la struttura di protezione è destinata.

Laddove la targhetta sia assente è necessario dare prova documentale che il trattore è stato dotato fin dall'origine di struttura di protezione. A tal fine è possibile fare riferimento ad una delle seguenti documentazioni:

- carta di circolazione;
- istruzioni per l'uso originali del trattore;
- dichiarazione del fabbricante del trattore.

In aggiunta a quanto sopra è necessario che l'utente sottoscriva una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale attesti che la struttura di protezione attualmente presente sul trattore è quella originale e che non vi sono state apportate modifiche. In tale evenienza non è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del trattore;

Nota tecnica 1 - Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento

2) *rispondente alle direttive comunitarie ovvero codici OCSE di riferimento.*

Ai fini della individuazione della struttura di protezione è necessario che questa sia dotata di targhetta recante le seguenti iscrizioni:

- marchio di fabbrica o commerciale;
- marchio di omologazione;
- numero di serie della struttura di protezione;
- marchio e tipo, o tipi, dei trattori ai quali la struttura di protezione è destinata.

Laddove la targhetta sia assente è necessario che la struttura di protezione sia accompagnata da una documentazione prodotta dal costruttore nella quale sia dichiarato che questa ha superato le prove previste dalla direttive comunitarie ovvero codici OCSE di riferimento e sia indicato marchio e tipo, o tipi, dei trattori ai quali la struttura è destinata o in alternativa che detta struttura sia riportata sulla carta di circolazione del trattore.

L'installazione di dette strutture di protezione è possibile su:

- a) trattori sprovvisti fin dall'origine di struttura di protezione;
- b) trattori omologati e dotati di dispositivo di protezione fin dall'origine, ma allo stato attuale non più provvisti. L'installazione di una struttura di protezione rispondente alle direttive comunitarie ovvero codici OCSE di riferimento è ammessa solo nel caso in cui la struttura di protezione originaria conforme a quella approvata in sede di omologazione del trattore, non sia più commercialmente disponibile. L'indisponibilità commerciale deve essere:
 - espressamente dichiarata dal costruttore del trattore (vedi allegato V alla linea guida INAIL). Una struttura di protezione è considerata commercialmente non disponibile anche nel caso in cui la dichiarazione di cui sopra non sia prodotta dal costruttore del trattore entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'utente; ovvero
 - espressamente indicata in un documento ufficiale del costruttore del trattore (es. listino prezzi dei ricambi aggiornato, catalogo ricambi aggiornato, ecc. In tal caso è necessario che l'utente sottoscriva l'indisponibilità commerciale tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 (vedi allegato VI alla linea guida INAIL).

La struttura di protezione deve essere dello stesso tipo della struttura originaria riconosciuta in sede di omologazione del trattore. Le strutture di protezione a quattro montanti o le cabine rispondenti alle direttive comunitarie ovvero codici OCSE di riferimento sono da considerarsi idonee ad essere installate su trattori originariamente provvisti di strutture di protezione a due montanti.

A seguito dell'installazione della struttura di protezione, non è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del trattore;

- 3) *conforme alla circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 49 del 1981*. Ai fini della individuazione del dispositivo di protezione è necessario che l'utente sottoscriva una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale attesti che la struttura di protezione attualmente presente sul trattore è conforme alle indicazioni previste dalla predetta circolare. Si rappresenta che l'installazione di dispositivi di protezione di cui trattasi non è più consentita a far data dal 28 Febbraio 2007 (vedi circolare ministero del lavoro e previdenza sociale n. 3/2007). A seguito dell'installazione della struttura di protezione, non è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del trattore;
- 4) *progettato ad hoc per il modello di trattore in esame*. Ai fini dell'individuazione della struttura di protezione è necessario che questa sia riportata sulla carta di circolazione del trattore;
- 5) *conforme alla linea guida nazionale INAIL "Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.Lgs. 81/08 - L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali"*.

Ai fini della individuazione della struttura di protezione è necessario che questa sia accompagnata dalla dichiarazione di conformità e di corretta installazione di cui agli allegati III e IV alla predetta linea guida.

L'installazione di dette strutture di protezione è possibile su:

- a) trattori sprovvisti fin dall'origine di struttura di protezione;
- b) trattori omologati e dotati di dispositivo di protezione fin dall'origine, ma allo stato attuale non più provvisti. L'installazione di una struttura di protezione rispondente ai requisiti previsti nella linea guida INAIL è ammessa solo nel caso in cui la struttura di protezione originaria conforme a quella approvata in sede di omologazione del trattore, non sia più commercialmente disponibile. L'indisponibilità commerciale deve essere:
 - espressamente dichiarata dal costruttore del trattore (vedi allegato V alla linea guida INAIL). Una struttura di protezione è considerata commercialmente non disponibile anche nel caso in cui la dichiarazione di cui sopra non sia prodotta dal costruttore del trattore entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'utente; ovvero
 - espressamente indicata in un documento ufficiale del costruttore del trattore (es. listino prezzi dei ricambi aggiornato, catalogo ricambi aggiornato, ecc. In tal caso è necessario che l'utente sottoscriva l'indisponibilità commerciale tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 (vedi allegato VI alla linea guida INAIL).

La struttura di protezione deve essere dello stesso tipo della struttura originaria riconosciuta in sede di omologazione del trattore. Le strutture di protezione a quattro montanti sono da considerarsi idonee ad essere installate su trattori originariamente provvisti di strutture di protezione a due montanti.

La verifica tecnica di conformità della struttura di protezione alla linea guida nazionale INAIL può essere effettuata ricorrendo alle informazioni di seguito riportate nella nota tecnica 2.

A seguito dell'installazione della struttura di protezione, non è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del trattore.

..... Riprendendo art. 70, c. 4, D.Lgs. 81/08

Obiettivi del Legislatore

Omogeneità delle prescrizioni

Evitare di condizionare le scelte di adeguamento dei costruttori. Nella maggior parte dei casi esistono più soluzioni ugualmente idonee per rendere conformi le macchine e, a seconda della soluzione da adottare si può:

- Incidere sulla “filosofia” della sicurezza prevista dal fabbricante ;
- Incidere sulla scelta dei componenti e sulle scelte progettuali;

Lo stesso costruttore, proporrà all’Autorità nazionale di sorveglianza del mercato , l’idonea soluzione di adeguamento che intende mettere in atto **per rendere conforme la macchina contestata.**

Il contesto normativo e la gerarchia delle fonti

In base al principio di gerarchia le fonti del diritto non hanno tutte lo stesso valore. Esse sono disposte su una scala gerarchica : le norme che si trovano sui gradini superiori della scala hanno forza maggiore di quelle che si trovano sui gradi inferiori.

- **Fonte superprimaria:** Costituzione italiana e leggi costituzionali
- **Fonte primaria:** 1) regolamenti comunitari, 2) legge ordinaria del parlamento, 3) decreto legislativo (deliberati dal Governo su delega del Parlamento) 4) decreto legge (emanati per necessità e urgenza dal Governo; decadono dopo 60 giorni se non sono approvati dal Parlamento),4) legge regionale.
- **Fonte secondaria:** regolamenti governativi (di esecuzione) e delle Autorità indipendenti, materie non coperte da riserva di legge
- **Usi :** codici di autoregolamentazione

- Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore
- Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore
- Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo

Fonte superprimaria: Costituzione italiana art. 112 – **obbligo dell'azione penale nel caso di un reato**

Fonte primaria: *art. 347 C.P.P.* – **obbligo dell'UPG di riferire la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria**

L'art. 20, comma 4, D.Lgs. 758/94 – riprende l'obbligo richiamato dall'art. 347 C.P.P.

procedura del GL macchine ed impianti Coord Tecnico regioni

- a) Segnalazione presunta non conformità ex art. 70 comm.4 all'Autorità di Sorveglianza del Mercato.
- b) comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero (luogo dell'accertamento) nei confronti del costruttore e dei soggetti della catena di distribuzione.

Valutazioni Segnalazioni
dell'Autorità di
Sorveglianza del Mercato

Istruttoria accertamento di
carattere tecnico

INAIL

Indagine Tecnica Preliminare
PROPOSTA di PARERE per il Gruppo di Lavoro Macchine
SCHEDA TECNICA Pratica n. 1442/CM

Segnalazione di presunta non rispondenza alla Direttiva Comunitaria 98/37/CE:

ENTE SEGNALANTE - DATA: Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna - [REDACTED]

07/06/2012

ACCERTAMENTO A SEGUITO DI: Vigilanza

DATI MACCHINA:

Macchina: Ponte mobile sviluppabile (PLE)

Modello: E450 AJ

Costruttore: [REDACTED]

Anno costruzione: 2008

Dichiarazione di conformità: SI

Descrizione sintetica della macchina:

La macchina è un ponte mobile sviluppabile (PLE) dichiarato, nella dichiarazione di conformità CE, conforme alle norme: EN 292 parte 1° e 2°, EN 418 e pr EN 280.

Segnalazione OVT:

RES 1.5.14	Rischio di restare imprigionati in una macchina
RES 1.6.2	Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti d'intervento RES 1.5.14, 1.6.2 allegato I al DPR 459/96 in connessione con il punto 5.6.9 delle pr EN 280 (confermato dal punto 5.7.8 delle UNI EN 280 in tutte le sue edizioni). La macchina è dotata di una pompa a mano che dovrebbe garantire, in caso di guasto all'alimentazione elettrica, il recupero della piattaforma. Tale sistema di emergenza non permette di riportare la piattaforma da una posizione dalla quale sia possibile scendere senza pericoli, infatti il punto più basso raggiungibile è pari a circa 2,5 m (foto di allegato 3)
RES 1.7.4 RES 4.4.2 b)	Istruzioni per l'uso Macchine RES 1.7.4 e 4.4.2 b) allegato I al DPR 459/96. Nel manuale di istruzioni esaminato non risulta in alcuna sua parte ciò che deve essere riportato nel registro di controllo e non si rileva che tale registro faccia parte del manuale. RES 1.7.4 lettera a) allegato I al DPR 459/96. I mezzi riportati nelle istruzioni per l'uso alla pag. 5.1 al punto 3 circa per poter far scendere gli occupanti dalla piattaforma: gru, autocarri di sollevamento a forche non sono idonei al trasporto persone. Pertanto le indicazioni fornite circa questa particolare l'utilizzazione non sono prive di rischio.

I Esito MiSE (prot. N 95688 del 19/05/2014):

RES 1.5.14	Rischio di restare imprigionati in una macchina
RES 1.6.2	Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti d'intervento Al riguardo, esaminati gli atti, si rileva che la macchina sia presumibilmente non conforme ai RES della Direttiva 98/37/CE di seguito specificati: RES 1.5.14 "Rischio di restare imprigionati in una macchina" e 1.6.2 "Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti d'intervento" in connessione con il punto 5.6.9 delle pr EN 280: La macchina è dotata di una pompa a mano che dovrebbe garantire, in caso di guasto all'alimentazione elettrica, il recupero della piattaforma. Tale sistema di emergenza non permette di riportare la piattaforma da una posizione dalla quale sia possibile scendere senza pericoli, infatti il punto più basso raggiungibile è pari a circa 2,5 m.
RES 1.7.4 RES 4.4.2 b)	Istruzioni per l'uso Macchine RES 1.7.4 "Istruzioni per l'uso" e RES 4.4.2 lett. b) "Macchine": Nel manuale di istruzioni esaminato non risulta in alcuna sua parte ciò che deve essere riportato nel registro di controllo e non si rileva che tale registro faccia parte del manuale. RES 1.7.4 lett. a) "Istruzioni per l'uso": I mezzi riportati nelle istruzioni per l'uso pag. 5.1 punto 3 circa per poter far scendere gli occupanti dalla piattaforma: gru, autocarri di sollevamento a forche non sono idonei al trasporto persone. Pertanto le indicazioni fornite circa questo particolare l'utilizzazione non sono prive di rischio.

Norma di riferimento (ove esistente):

EN 280

Dichiarazione Ce

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Mandatario Del: J.G Industries (Europe)
 Creatore/for: Kilsnerin Place
 Indirizzo: Tannochside Park
 14611gallon
 G71 5PW
 SCOTLAND

Tipo macchina: Piattaforme di lavoro sollevamento elevabile
 Tipo modello: E450AJ
 Numero di serie: 6306129963

Ente notificato: Powered Access Certification Ltd.
 Indirizzo: P.O. Box 27,
 Camforth,
 Lancashire,
 LA8 5GA

Certificato nr: CE013215PAC
 Norme Armonizzate Applicabili: EN292 part 1 & 2; EN418; pr EN280

Con la presente si dichiara che la macchina sopraccitata e' conforme alla direttiva macchine 98/37/EEC, e direttive EMC 89/336/EEC.

Firma: [REDACTED] Data: [REDACTED]
 Nome: [REDACTED] Posizione: [REDACTED]

Nota:
 Questo dichiarazione e' conforme alla richiesta dell'articolo 6.4 del regolamento direttiva 98/37/EEC.
 Ogni modifica alla macchina sopra descrittoa' viola la validità di questa dichiarazione.

Risposta Costruttore del 12/09/2014 (Controdeduzioni):

RES 1.5.14	Rischio di restare imprigionati in una macchina
RES 1.6.2	Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti d'intervento Il fabbricante dichiara che non avendo un riferimento normativo con le previsioni specifiche di sicurezza sull'altezza minima dal suolo a cui la PLE deve essere riportata in caso di guasto all'alimentazione elettrica, demanda alla valutazione dei rischi i mezzi più idonei a consentire il recupero che solo con una probabilità bassissima l'altezza è pari a 2,5 mt.
RES 1.7.4	Istruzioni per l'uso
RES 4.4.2 b)	Macchine

	con l'elenco dei controlli da effettuarsi sulle varie parti costituenti la PLE, lo fornisce però in lingua Inglese e non nella lingua del paese di utilizzazione.
RES 1.7.4 a)	NON CONFORME
Motivazione	in quanto gru e autocarri di sollevamento a forche non sono mezzi idonei al sollevamento persone e non risultano sempre nelle disponibilità dell'utilizzatore. Inoltre dal 31/01/2015, data di entrata in vigore della EN 280:2013, la soluzione prevista dal fabbricante non assicura un livello di sicurezza almeno equivalente a quello rappresentato dallo stato dell'arte di riferimento, che prevede la possibilità di passare l'arresto di emergenza in piattaforma e consentire l'utilizzo dei doppi comandi.

Note (eventuali): _____

Identificazione del firmatario:

Ilaria Morforchio
Ilaria Morforchio

98/37/CE

2006/42/CE

Parere INAIL - Sezione Tecnico Scientifica Accertamenti Tecnici

RES 1.5.14 e 1.6.2	NON CONFORMI
Motivazione	in quanto il fabbricante ha ammesso che, seppure con bassa probabilità, esiste la possibilità che la piattaforma resti bloccata ad un'altezza superiore a 2 m, senza fornire argomentazioni tecniche sull'impossibilità di riportare la piattaforma ad un'altezza dalla quale sia possibile per l'operatore scendere senza pericoli e senza dimostrare che sia possibile accedere e scendere da qualsiasi posizione della piattaforma in altro modo (cfr. punto 5.7.8 della EN 280:2005).
RES 1.7.4 e RES 4.4.2 b)	NON CONFORMI
Motivazione	In quanto, seppure il fabbricante preveda la fornitura del registro di controllo all'atto della vendita di ciascun esemplare, lo stesso non è fornito in lingua italiana, ma solo in inglese. Anche se il fabbricante fornisce al momento dell'acquisto di una PLE un registro di controllo in aggiunta alle istruzioni

resa conforme

conforme

Non Conforme :
Comunicazione OVT per
prescrizioni Il costruttore procede
a rendere conforme la macchina
ed ad attivarsi per far rendere
conformi le macchine vendute

Non resa conforme → Attivazione
clausola salvaguardia